

CONSIGLIO DI STATO.

Sezione V; decisione 22 novembre 1940; Pres. ff. ed est. DE SIMONE; Mocenigo (Avv. STECCHINA) c. Prefetto di Trieste.

Segretario comunale — Provvedimenti disciplinari — Carattere non definitivo — Ricorso gerarchico — Ammissibilità (L. com. e prov., testo unico 3 marzo 1934 n. 383, art. 5 e 209).

I provvedimenti prefettizi che infliggono punizioni disciplinari al segretario comunale non hanno carattere definitivo e sono pertanto impugnabili in via gerarchica secondo il principio generale di cui all'art. 5 della legge com. e prov. (1)

La Sezione ecc. (*Omissis*) — Il ricorso è manifestamente inammissibile, in quanto il decreto prefettizio impugnato non è provvedimento definitivo suscettibile di ricorso diretto a questo Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, ma provvedimento passibile di ricorso gerarchico al Ministero dell'Interno, a mente del generale principio fissato dall'art. 5 della legge comunale e provinciale n. 383 del 1934. In tale senso è costante la giurisprudenza del Consiglio di Stato così in sede consultiva come in sede giurisdizionale (confronta parere Adunanza generale 21 settembre 1935; decisioni Sezione V n. 1396 del 17 novembre 1937 e n. 284 del 4 aprile 1939).

A torto il ricorrente si richiama all'art. 74 delle norme integrative ed esecutive del regio decreto-legge 17 agosto 1928, n. 1953, approvate con regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, il quale dichiarava definitivi i provvedimenti che irrogavano la censura e la riduzione dello stipendio ed impugnabili con ricorso gerarchico i provvedimenti che applicavano punizioni più gravi. Come si è in più occasioni notato (confronta decisioni sopra ricordate) ed oggi si ripete, la norma dell'art. 74 invocato non può considerarsi ancora in vigore, perchè non è stata riprodotta nel testo unico della legge comunale e provinciale del 1934, che ha regolato *ex novo* tutta la materia, ed essendo in contrasto è incompatibile col principio generale, di cui all'art. 5, dal testo unico fissato.

Non è, poi, il caso di ammettere la scusabilità dell'errore e far luogo alla riammissione in termini, attesa la ormai lunga e consolidata applicazione della legge comunale e provinciale del 1934, che non ha dato luogo su questo punto ad alcuna incertezza od oscillazione dottrinale o giurisprudenziale. (*Omissis*)

Per questi motivi, ecc.

CONSIGLIO DI STATO.

Sezione V; decisione 27 settembre 1940; Pres. FAGIOLARI P., Est. SAVINI NICCI; Dalbon (Avv. DE BERTOLINI, SELVAGGI) c. Comune di Vigo Rendena e Aprile.

Impiegato governativo — Impiegato pubblico — Concorso — Limite di età — Deroga eccezionale a favore degli avventizi — Requisiti (R. decreto-legge 23 marzo 1933 n. 227, sui limiti di età per l'ammissione agli impieghi, art. 3; R. decreto-legge 1 giugno 1933 n. 641, sull'ammissione agli impieghi presso gli enti locali ecc., art. 3).

La disposizione eccezionale che, per il primo concorso bandito dopo la sua entrata in vigore, esenta dal limite di età per l'ammissione agli impieghi statali coloro che alla

(1) V. da ultimo in senso conforme l'altra decisione dello stesso Collegio (richiamata pure nel testo), 4 aprile 1939, *Foro it.*, 1939, III, 263. V. altresì, nella nota relativa, i rilievi circa l'abrogazione delle norme del regio decreto 21 marzo 1929 n. 371 ad opera del sopravvenuto nuovo testo unico della legge com. e provinciale.

data del bando si trovino ad avere prestato due anni di effettivo servizio civile non di ruolo (disposizione estesa agli enti locali dal regio decreto-legge 1° giugno 1933 n. 641) è applicabile anche al caso in cui il posto occupato a titolo provvisorio non sia compreso nel ruolo organico dell'ente. (1)

La Sezione, ecc. (*Omissis*) — Considerato che è da attendere allo spirito delle disposizioni dell'art. 3, ultimo comma, del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, sulle quali riposa la soluzione della controversia. Quel comma, col disporre che in una sola occasione, e, cioè, nel primo concorso indetto dopo la entrata in vigore di quel decreto, non avrebbe dovuto applicarsi alcun limite di età nei riguardi degli aspiranti, in possesso di tutti gli altri requisiti, che alla data del bando prestassero effettivo servizio di impiego civile, da almeno due anni, quali dipendenti, non di ruolo, con qualunque denominazione, volle evidentemente dar modo, in sede transitoria, di agevolare la sistemazione di quei dipendenti fluttuanti, extra ruolo, che, sotto diverse denominazioni, esistono frequentemente nell'ambito delle varie Amministrazioni, con rapporti di fatto. Estese queste provvidenze, emesse per le amministrazioni statali, ai dipendenti delle amministrazioni locali e parastatali con regio decreto-legge 1° giugno 1933, n. 641, art. 3, in confronto di esse avrebbe dovuto giudicarsi la posizione del Dalbon, il quale, essendo nato l'8 luglio 1887, alla data del bando (1° aprile 1939) aveva oltrepassato i 51 anni e 8 mesi. Non è contestato che il concorso per messo guardia cui egli partecipava fosse il primo indetto dal Comune di Vigo Rendena dopo il regio decreto-legge n. 641, e parimenti non è contestato che egli fosse in possesso di ogni altro requisito. È ineccepibilmente provato dagli atti che egli era dipendente di quell'aggregato comunale fin dalla deliberazione 5 giugno 1921. La Commissione giudicatrice, tuttavia, lo esclude dal concorso, perchè il posto che occupava fu compreso nel ruolo organico del Comune solo nel 1938: sarebbe mancato, quindi, il biennio di servizio valutabile. È da osservare in contrario che la legge non prescrive che il posto sia previsto in organico; anzi, col dire espressamente « non di ruolo », ha voluto evidentemente intendere tale qualifica sia in senso subiettivo, sia in senso oggettivo, come si evince da altre argomentazioni concorrenti, quali, fra le altre, l'uso della denominazione larga di « dipendenti », che comprende anche situazioni di fatto, sullo sfondo di una disposizione ispirata a larghi criteri di sanatoria in via di transizione. (*Omissis*)

Per questi motivi, ecc.

CONSIGLIO DI STATO.

Sezione IV; decisione 31 luglio 1940; Pres. Rocco P., Est. SIRAGUSA; Jona (Avv. JONA) c. Ministero della guerra (Avv. dello Stato).

Israeliti — Militare — Ufficiali dell'esercito — Ufficiali di complemento — Collocamento in congedo assoluto — Israeliti discriminati — Applicabilità (R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, per la difesa della razza, art. 10 e 14; R. decreto-legge 22 dicembre 1938 n. 2111 sul collocamento in congedo assoluto del personale militare delle forze armate, art. 5). Legge — Precedente dichiarazione del Gran Consiglio del Fascismo — Norme di legge contrastanti — Irrelevanza (L. 9 dicembre 1928 n. 2693, sull'ordinamento e attribuzioni del Gran Consiglio del Fascismo, art. 12).

(1) Per un altro e forse più ampio criterio di larghezza nella valutazione della posizione degli « avventizi », a proposito della eccezionale dispensa dal limite di età (trattandosi, nella specie, di un avventizio assunto in modo « non perfettamente regolare ») cfr. V Sezione, 26 ottobre 1938, *Foro it.*, 1939, III, 52 con Osservazione di C. M. I.

Legge — Legge costituzionale — Caratteri — Fattispecie (L. 9 dicembre 1928, n. 2693, sull'ordinamento e attribuzioni del Gran Consiglio del Fascismo, art. 12; R. d. 24 settembre 1931, n. 1256, sulla pubblicazione e promulgazione delle leggi, art. 2).

Gli ufficiali di complemento di razza ebraica, ancorchè abbiano ottenuto la « discriminazione » ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 17 novembre 1938 n. 1728, non possono prestare servizio militare e debbono pertanto essere collocati in congedo assoluto, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 22 dicembre 1938 n. 2111. (1)

Le dichiarazioni del Gran Consiglio del Fascismo vanno considerate come affermazioni di principio provenienti dal più alto consesso costituzionale, invocabili nei casi dubbi, ma non quando esistano in materia espresse norme di diritto positivo, le quali pertanto debbono senz'altro venire applicate. (2)

Non può considerarsi norma costituzionale un testo che non abbia i caratteri formali della legge (nella specie: decreto-legge) e non sia stato promulgato con la formula prescritta dall'art. 2 del regio decreto 24 settembre 1931 n. 1256, contenente la menzione dell'intervenuto parere del Gran Consiglio del Fascismo, anche se, in fatto, tale parere sia stato espresso. (3)

(1-3) Non ci risultano precedenti.

La questione era nata da ciò che mentre per il combinato disposto degli art. 10 e 14 del regio decreto-legge 17 novembre 1938 n. 1728 ai cittadini italiani di razza ebraica, che abbiano ottenuto la « discriminazione » (art. 14), non si applicano le incapacità elencate nell'art. 10 (e, tra queste, quella di cui alla lettera a: « prestare servizio militare in pace e in guerra »), il successivo regio decreto-legge 22 dicembre 1938, n. 2111, concernente il collocamento in congedo assoluto del personale militare delle forze armate di razza ebraica, applica a tutto il personale stesso il collocamento in congedo assoluto, senza eccettuarne i « discriminati »; e così deroga alle norme del citato decreto-legge n. 1728.

Nella specie era avvenuto, a quanto sembra, che il ricorrente, ufficiale di complemento, aveva ottenuto la « discriminazione », che gli era stata comunicata con una formula che dichiarava non essere a lui applicabile il disposto dell'art. 10 (e così anche della lettera a, concernente il servizio militare) del decreto-legge numero 1728 cit.; probabilmente perchè ciò era avvenuto prima dell'entrata in vigore del successivo decreto-legge n. 2111. In forza del quale egli era stato poi collocato in congedo assoluto. Di qui le questioni sollevate col ricorso.

Che le dichiarazioni del Gran Consiglio del Fascismo, malgrado l'alta autorità costituzionale di questo consesso, non costituiscono limite alla validità delle leggi, eventualmente da esse discordanti, può dedursi, oltre che dalle considerazioni di ordine generale accennate sul testo, dal rilievo che il Gran Consiglio è chiamato dalla legge (art. 12, legge 9 dicembre 1928 n. 2693) a dare un « parere » che, come è pacifico (v. per tutti RANELLETTI, *Istituzioni di dir. pubbl.*, 6ª ediz., Padova, 1937, pag. 232), è obbligatorio, ma non vincolante.

Più delicato appare l'altro punto, nel quale implicitamente si tocca della delimitazione delle « leggi costituzionali », su di che non è pieno accordo nella nostra dottrina, ritenendosi da una parte, sulla scorta anche dei lavori preparatori, che l'audizione del parere del Gran Consiglio sia obbligatoria solo nei sette casi indicati espressamente nell'art. 12 (RANELLETTI, cit., pag. 232 e nota 1), dall'altra invece che la menzione di « tutte le questioni aventi carattere costituzionale » che, nell'art. 12 precede quella enunciazione, induca a ritenere che per ogni legge costituzionale occorra quel parere (v. JEMOLO, *La legge sul Gran Consiglio ecc.*, in *Studi in onore di Ranelletti*, Padova, 1931, II, pag. 88 e citazioni ivi). La decisione annotata non ha toccato di questo punto e neanche di quello dell'ammissibilità del sindacato giurisdizionale sulla validità delle leggi, in dipendenza del requisito prescritto dal citato art. 12 (su di che v. JEMOLO, cit. e le ampie considerazioni di ordine generale di ESPOSITO, *La validità delle leggi*, Padova, 1934). Si è invece fermata al rilievo che non possa riconoscersi carattere costituzionale ad una legge che non sia legge formale (si trattava nella specie di un decreto-legge) e non sia promulgata con la formula, prescritta in questi casi dal regio decreto 24 settembre 1931 n. 1256, che (art. 2) richiede la menzione dell'intervenuto parere del Gran Consiglio.

Su tutte le questioni cui può dar luogo questa attribuzione

La Sezione, ecc. (*Omissis*) — Considerato che la questione sostanziale sollevata col ricorso è la seguente: se il regio decreto-legge 22 dicembre 1938 n. 2111, e precisamente l'art. 5 che dispone il collocamento in congedo assoluto degli ufficiali di complemento di razza ebraica, riguarda anche i discriminati in base all'art. 14 del regio decreto-legge 17 novembre 1938 n. 1728, che consentirebbe invece ad essi anche la prestazione del servizio militare in pace ed in guerra.

La risposta negativa è fondata dal ricorrente su due argomenti, di cui il secondo, sviluppato in udienza e cioè:

1) il decreto-legge 22 dicembre 1938 n. 2111 non può essere in contrasto con la deliberazione del Gran Consiglio del Fascismo del 6 ottobre 1938 per la quale il servizio militare era inibito solo agli ebrei non appartenenti alle categorie benemerite;

2) lo stesso decreto-legge non può comunque essere in contrasto col precedente decreto-legge 17 novembre 1938, che è fondamentale per la difesa della razza e che ha carattere costituzionale.

Da ciò la conseguenza che il ripetuto decreto-legge n. 2111 non contiene che norme di semplice attuazione che non possono non rimanere nei limiti della legge cui si riferiscono.

Il Collegio, però osserva preliminarmente, che se così fosse, sarebbe bastata la emanazione di un regolamento, come il Governo ne aveva facoltà, in base all'art. 29 dello stesso decreto-legge 17 novembre 1938 n. 1728. Nella emanazione, invece, di norme aventi forza legislativa è implicita la possibilità di modificare ed abrogare quelle precedenti. A tale modificazione ed abrogazione non poteva essere di ostacolo nè la dichiarazione del Gran Consiglio nè la precedente legge fondamentale sulla razza. Non la prima, in quanto, come è stato altra volta affermato da questo Collegio a proposito della Carta del Lavoro (decisione 11 maggio-8 giugno 1938, n. 328), *Foro it.*, Rep. 1938, voce *Impiegato governativo*, n. 46-47), le dichiarazioni del genere, hanno soltanto valore di principio provenienti dal più alto consesso costituzionale, invocabili nei casi dubbi ed in mancanza di norme di diritto positivo, che nella specie, invece, esistono; non la seconda, in quanto è erroneo attribuire carattere costituzionale al decreto-legge sulla razza 17 novembre 1938 n. 1728 non essendo una legge formale né contenendo la formula di promulgazione prescritta dall'art. 2 del regio decreto 24 settembre 1931 n. 1256 e cioè l'esplicito cenno per le leggi costituzionali del parere espresso dal Gran Consiglio del Fascismo, ai sensi dell'art. 12 della legge 9 dicembre 1928, n. 2693.

Da tutto ciò si trae la conseguenza contraria a quella voluta dal ricorrente che, cioè, la legge 22 dicembre 1938 n. 2111 ha regolato in modo autonomo l'applicazione delle norme sulla razza nel campo militare, senza distinguere tra ebrei discriminati e non discriminati. Una conferma decisiva si ha nel fatto che mentre pure in altri campi, con altrettante leggi speciali, sono state prescritte le opportune limitazioni alla attività degli appartenenti alla razza ebraica, senza alcuna eccezione per i discriminati (così per esempio, per l'art. 8 dello statuto del P.N.F. per il quale non possono essere iscritti al P.N.F. i cittadini italiani che, a norma delle disposizioni di legge, sono considerati di razza ebraica) vi sono dei casi, in cui della discriminazione si è tenuto, invece, conto, ma ciò è stato fatto con una speciale disposizione. Così per esempio per l'art. 72 del decreto-legge 9 febbraio 1939 n. 126. che il ricorrente invoca erroneamente a sostegno della sua tesi, i cittadini italiani di razza ebraica, che abbiano ottenuto il provvedimento di discriminazione sono equiparati agli effetti della legge stessa (limitazioni alla proprietà immobiliare ed alla attività commerciale ed industriale), ai cittadini italiani non considerati di razza ebraica,

del Gran Consiglio, v. ora lo studio elaboratissimo di BISCARETTI DI RUFFIA, *Le attribuzioni del Gran Consiglio*, Milano, 1940, pag. 85 e segg.

per gli art. 2 e 3 della legge 29 giugno 1939 n. 1054 ai cittadini italiani di razza ebraica discriminati è concesso l'esercizio della professione di giornalista, medico, chirurgo, farmacista, veterinario, ostetrico, avvocato ecc. sia pure con l'iscrizione in elenchi professionali aggiunti e con alcune limitazioni; per l'art. 2 della legge 13 luglio 1939 n. 1055, i cittadini italiani di razza ebraica discriminati possono ottenere il cambiamento del loro cognome in altro che non riveli la razza ecc.

Le superiori considerazioni bastano, per dimostrare che il ricorso è infondato.

Considerato che concorrono giuste ragioni per la compensazione delle spese.

Per questi motivi, ecc.

COMMISSIONE CENTRALE PER LE IMPOSTE DIRETTE.

Decisione 15 gennaio 1940, n. 21188.

Tasse ed imposte erariali in genere — Imposte indirette sugli affari — Reclamo avverso avviso di accertamento di valore — Scadenza del termine in giorno festivo — Improrogabilità (Cod. proc. civ., art. 43; R. D. L. 7 agosto 1936, n. 1639, sulla riforma degli ordinamenti tributari, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016, e modificato col R. D. L. 27 ottobre 1937, n. 2013, art. 21 e 44).

La regola generale dell'art. 43 cod. proc. civ. si estende anche agli atti dei procedimenti del contenzioso tributario con la sola eccezione disposta dall'art. 44 del R. D. L. 7 agosto 1936, n. 1639 per i termini fissati dalle leggi per le imposte dirette che vengono a scadere in giorni festivi, prorogati al giorno immediatamente successivo. (1)

Sono, pertanto, esclusi dalla detta eccezione i termini per le imposte indirette e per le tasse. (2)

(1) Reclamo contro avviso di accertamento di valore prorogabilità del termine scadente in giorno festivo.

I. — La Commissione centrale ha posto una distinzione per il *dies ad quem* con riferimento agli artt. 43 cod. proc. civ. e 44 regio decreto 7 agosto 1936, n. 1639 tra controversie riguardanti imposte indirette, e controversie relative ad imposte dirette, in base a principi al qual riteniamo di non potere aderire per le ragioni che qui di seguito verremo brevemente ad esporre.

Ai fini della risoluzione del problema è anzitutto necessario tener presente le norme di diritto positivo in materia, rilevando:

a) che per l'art. 21 del regio decreto 1936, n. 1639, capov. 1°, in contrapposto ai prezzi, corrispettivi e valori dichiarati, l'Ufficio è tenuto ad indicare nell'avviso di accertamento quel valore che l'Amministrazione ritiene di dovere attribuire a ciascuno dei beni escludendone quelli per i quali non ritenesse congruo il valore, prezzo o corrispettivo dichiarato o determinato, con avvertimento al contribuente che, ove non intendesse aderire a tale determinazione, dovrà, entro il termine perentorio di giorni trenta, presentare ricorso alla Commissione distrettuale per le imposte e che, decorso inutilmente tale termine, decade dal diritto di contestare il valore notificatogli;

b) che per l'art. 23 del regio decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1516, contro l'operato dell'Ufficio il contribuente può reclamare nei casi stabiliti dalle leggi d'imposta alle Commissioni distrettuali entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del provvedimento;

c) che, inoltre, relativamente alla scadenza del termine in giorno festivo, l'art. 44 del regio decreto 1936, n. 1639, dispone che tutti i termini fissati dalle leggi per le imposte dirette che vengono a scadere in giorni festivi sono prorogati al giorno immediatamente successivo;

d) che, infine, per principio d'ordine generale stabilito con l'art. 31 del regio decreto 1936, n. 1639, sono estese alle controversie riguardanti le imposte di trasferimento dei beni tutte le norme relative al procedimento dinanzi alle Commissioni amministrative delle imposte dirette.

Dall'esame delle norme indicate appare chiaro:

1° che sia per le imposte indirette che per le imposte

La Commissione, ecc. (Omissis) — Sulla questione preliminare della inammissibilità del ricorso alla Commissione distrettuale per decorrenza del termine, la decisione dei primi giudici non merita censura.

Alla regola generale contenuta nell'art. 43 cod. proc. civ., che si estende anche agli atti dei procedimenti del contenzioso tributario, il regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639 stabilisce una sola eccezione: per l'art. 44 i ter-

dirette il termine di proposizione del reclamo avverso le determinazioni degli Uffici è stabilito in trenta giorni;

2° che tutti i termini fissati dalle leggi per le imposte dirette che vengono a scadere in giorni festivi debbono ritenersi prorogati al giorno immediatamente successivo;

3° infine che alle controversie riguardanti le imposte di trasferimento dei beni debbono ritenersi estese tutte le norme relative al procedimento dinanzi alle Commissioni per le imposte dirette.

II. — La Commissione centrale nella pronuncia in esame ha basato il criterio di distinzione ai fini della prorogabilità e della improrogabilità del termine scadente in giorno festivo per le imposte dirette e per le imposte indirette riportandosi principalmente al principio generale contenuto nell'art. 43 cod. proc. civ. e sostenendo l'applicabilità di tale norma agli atti del procedimento del contenzioso tributario in materia di imposte indirette, non ritenendo a tali atti applicabile il disposto dell'articolo 44 del regio decreto 1936, n. 1639.

Gli argomenti addotti dalla Commissione centrale a sostegno della tesi del diniego di applicabilità della proroga del termine scadente in giorno festivo per i reclami relativi alle imposte indirette sono i seguenti:

a) estensione della norma generale ex art. 43 cod. proc. civ. a tutti gli atti del procedimento tributario con eccezione unica per i termini per le imposte dirette.

b) impossibilità di potere colmare la lacuna per le imposte indirette con il riferimento alla sostanziale volontà del legislatore essendosi intenzionalmente mantenuto il principio ex articolo 43 cod. proc. civ. per gli atti relativi alle imposte indirette ed alle tasse per compiere gli Uffici del registro le loro funzioni — sebbene con orario limitato — anche nei giorni festivi, con possibilità, quindi, per il contribuente, di presentare gli atti agli Uffici in qualunque giorno.

III. — A tali argomenti è dato opporre:

Al primo. Norme ed istituti del processo comune possono con criteri prudenziali e con accorgimenti opportuni applicarsi ed adattarsi al processo tributario tenendo in ogni caso ben di mira la necessità imprescindibile di evitare ogni possibile contrasto con il *tecnicismo* di tale processo (1) e sempre, beninteso, a condizione che nella legge speciale non esistano norme autorizzanti — sia pure indirettamente — il ricorso a principi dalla legge speciale affermati, specie se dirette ad encomiabile attuazione di *uniformità* nel contenzioso tributario.

Ora, nel caso di specie, è dato affermare che l'estensione della proroga di tutti i termini fissati dalle leggi sulle imposte dirette e scadenti in giorni festivi al giorno immediatamente successivo appare pienamente ammissibile per le controversie riguardanti le imposte indirette sugli affari.

Autorizza tale estensione la norma ex art. 31 regio decreto 1936, n. 1639, che è di carattere generale e di portata assai ampia nel campo del contenzioso tributario. L'art. 31 capov. 3° testualmente difatti, dispone che « sono estese alle controversie riguardanti le imposte di trasferimento dei beni tutte le altre norme relative al procedimento davanti alle Commissioni amministrative delle imposte dirette ». Ora se non può revocarsi in dubbio ed è anzi più che evidente che i termini nel diritto processuale comune e nel diritto processuale tributario costituiscono parte essenziale del procedimento, non si può fare a meno di riconoscere che la proroga del termine che viene a scadere in giorno festivo, per il combinato disposto degli artt. 44 e 31 capov. 3° del regio decreto 1936, deve ritenersi pienamente applicabile alle controversie riguardanti le imposte indirette sugli affari (2).

(1) V. in proposito i nostri scritti: *Il rimedio straordinario della revocazione nel processo tributario*, in *Dir. e pratica trib.*, 1937, 184; *L'intervento in causa nel processo tributario*, in *Riv. trib.*, 1939, 465; *Sulla applicabilità dell'istituto della perenzione nel processo tributario*, in *Riv. di dir. pubbl.*, 1938, 705; *L'istituto dell'opposizione di terzo nel processo tributario*, in *Riv. di dir. fin.*, 1939, I, 297.

(2) STADERINI T., *Accertamento e contenzioso tributario*, Roma, 1938, p. 90; CRECO G., *Tempestività ed intemperanza nella presentazione e nella trasmissione dei ricorsi agli Uffici finanziari*, in *Dir. e pratica trib.*, 1939, 122. Per caso di trasmissione di reclamo a mezzo del servizio postale v. Comm. distrett. Rossano, 14 giugno 1938, *Tem*